



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2016, Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni

Articoli

1. Finalità	2
2. Modalità attuative e normativa	2
3. Tipologie di progetti finanziabili	3
4. Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti.....	3
5. Destinatari dei finanziamenti ed esclusioni	3
6. Requisiti dei destinatari e condizioni di ammissibilità	4
7. Ammontare del finanziamento	6
8. Spese ammesse a finanziamento	6
9. Spese non ammesse a finanziamento	6
10. Modalità di presentazione delle domande	7
11. Accesso alla procedura online	8
12. Compilazione della domanda	8
13. Invio della domanda online	8
14. Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online	9
15. Criteri di precedenza a parità di posizione	9
16. Assistenza alle imprese.....	9
17. Invio della documentazione a completamento della domanda	9
18. Verifica tecnico amministrativa	10
19. Anticipazione parziale del finanziamento	10
20. Termini di realizzazione del progetto	11
21. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento	12
22. Realizzazione del progetto	12
23. Obblighi dei soggetti beneficiari	13
24. Verifiche	14
25. Revoche	14
26. Comunicazioni tra Inail e imprese	14
27. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy	16
28. Pubblicità.....	16
29. Punti di contatto	16
30. Riepilogo delle principali scadenze	16

1. Finalità

Il presente Avviso ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Per "miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro" si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma.

2. Modalità attuative e normativa

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni, con procedura valutativa *a sportello* ai sensi dell'articolo 5 e seguenti, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni.

I finanziamenti rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, con riferimento ai seguenti Regolamenti UE:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis*. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica¹ non deve superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 Euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo*. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica² non deve superare i 15.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura*. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica³ non deve superare i 30.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

¹ Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

² Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

³ Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014.

3. Tipologie di progetti finanziabili

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

1. *Progetti di investimento*
2. *Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale*
3. *Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto*
4. *Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.*

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva⁴ per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

Negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente Avviso, sono indicati, rispettivamente per ciascuna delle quattro tipologie di progetto sopraindicate, le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, le spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima, nonché i parametri, associati sia a caratteristiche proprie dell'impresa sia al progetto oggetto della domanda, a cui sono attribuiti i punteggi utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti.

4. Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Campania è pari a complessivi 19.681.181,00 Euro di cui:

- 12.772.910,00 Euro per i progetti di investimento (di cui all'allegato 1) ed i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 2);
- 5.474.104,00 Euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'allegato 3);
- 1.434.167,00 Euro per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 4).

5. Destinatari dei finanziamenti ed esclusioni

- *Progetti di investimento, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto*

Per i progetti di investimento (di cui all'allegato 1), per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 2), per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'allegato 3), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di investimento (di cui all'allegato 1), per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 2), per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'allegato 3):

- le micro e piccole imprese⁵, anche individuali, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30,

⁴ Per «unità produttiva» si intende: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (art. 2, c. 1, lett. t, d. lgs. 81/2008 s.m.i.); le imprese assicurate Inail indicano la posizione assicurativa di riferimento. Per il settore della navigazione l'unità produttiva è la nave/imbarcazione.

⁵ Per la definizione di micro e piccola impresa si rimanda alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005.

56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 4);

- le micro e piccole imprese⁶, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli⁷, alle quali, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.

- *Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività*

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 4), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 4) le micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.

6. *Requisiti dei destinatari e condizioni di ammissibilità*

Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto⁸. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l'unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'armatore;
- essere iscritta nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
- essere assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall'articolo 31, commi 3 e 8bis, del decreto legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate);
- non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge

⁶ Per la definizione di micro e piccola impresa si rimanda alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005.

⁷ Per prodotti agricoli si rimanda alla definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

⁸ Nel caso di aziende con più unità produttive gestite in forma accentrata la domanda deve essere presentata presso la Sede Inail dove è attiva la PAT accentrante a prescindere, quindi, da dove ha sede l'unità produttiva per la quale si richiede il finanziamento.

23 dicembre 1996, n. 662 , quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e quelli previsti da disposizioni analoghe;

- non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI Inail 2013, 2014, 2015 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando Inail FIPIT 2014; le imprese che abbiano ottenuto il predetto provvedimento di ammissione potranno essere ammesse al finanziamento di cui al presente Avviso solo previa formale rinuncia ai benefici concessi con il provvedimento di cui al Bando Inail FIPIT 2014; le imprese che hanno già ottenuto l'anticipazione del finanziamento sul Bando Inail FIPIT 2014 non saranno, in ogni caso, ammesse a partecipare al presente Avviso. Le imprese che abbiano già ottenuto l'erogazione del finanziamento di cui al Bando Inail FIPIT 2014 non saranno ammesse al finanziamento di cui al presente Avviso.

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti (UE) della Commissione di cui all'articolo 2 del presente Avviso, applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a presentare domanda di finanziamento per l'importo richiesto.

Nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa di cui al successivo articolo 18 abbia un esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di ammissione, o parziale ammissione, procederà a un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento *de minimis* applicabile al settore produttivo di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento. Tale verifica potrà essere operata o attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, o, in mancanza, richiedendo all'impresa, tramite posta elettronica certificata (PEC), di produrre entro il termine di venti giorni decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, la dichiarazione sul *de minimis*⁹, redatta utilizzando il modulo scaricabile dalla procedura informatica debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (Modulo D-1407 per *de minimis* Regolamento (UE) n. 1407/2013, Modulo D-1408 per *de minimis* Regolamento (UE) n. 1408/2013, Modulo D-717 per *de minimis* Regolamento (UE) n.717/2014).

Il provvedimento di ammissione potrà essere emesso solo se il finanziamento richiesto, sommato a quelli già concessi all'impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal regolamento *de minimis* di riferimento.

⁹ Ai fini della verifica della compatibilità del finanziamento richiesto con i limiti quantitativi posti dalla normativa comunitaria in materia di applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* si dovrà computare oltre all'importo di tale finanziamento il valore della garanzia pubblica, relativa a eventuali richieste di interventi pubblici di garanzia sul credito delle PMI, calcolato in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Se l'ammontare del finanziamento richiesto comportasse il superamento del massimale stabilito dal regolamento *de minimis* di riferimento l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero finanziamento richiesto. Sarà pertanto cura dell'impresa richiedere un finanziamento che, se sommato a eventuali precedenti aiuti concessi nel triennio, rientri nel limite dei massimali previsti dai suddetti regolamenti.

7. Ammontare del finanziamento

Il finanziamento di cui al presente Avviso, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse ai sensi del successivo articolo 8.

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Per i progetti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Per i progetti di cui all'Allegato 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

8. Spese ammesse a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, entro i limiti precisati negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente Avviso, salvo quanto previsto al successivo articolo 9. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto valgono le limitazioni alle spese computabili fissate nell'Allegato 3.

Le spese devono essere sostenute dall'impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento¹⁰ e devono essere documentate.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017¹¹.

Resta a carico dell'impresa ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione.

9. Spese non ammesse a finanziamento

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 74 del d. lgs. 81/2008 s.m.i. (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui all'Allegato 1, Tabella 2, Sezione 3, lettera b),
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 17/2010,

¹⁰ A eccezione della "Tipologia di intervento": "Acquisto e installazione permanente "su" o "nella" struttura di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta" (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3), lett. f).

¹¹ Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa richiedente, in data anteriore al 6 giugno 2017, obblighi contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale.

- hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all'esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza,
- mobili e arredi (ad esempio, scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone),
- ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- sostituzione di macchine e attrezzature di lavoro di cui l'impresa richiedente il finanziamento non ha la piena proprietà alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di finanziamento;
- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale relativi a imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni indispensabili per avviare l'attività dell'impresa;
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi autofatturati.

Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto di finanziamento il 65% del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto).

Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

10. Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda;
2. invio della domanda online;
3. invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 11,12,13,17 e 26.

11. Accesso alla procedura online

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l'impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online Inail (Nome Utente e Password).

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 48 ore prima della scadenza del bando.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online Inail sono disponibili sulla home page del sito www.inail.it nella sezione accedi ai servizi online.

12. Compilazione della domanda

A partire dalla data del 19 aprile 2017 e inderogabilmente fino alle ore 18:00 del giorno 5 giugno 2017 sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” - le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

Dopo le ore 18:00 del 5 giugno 2017 le domande salvate non saranno più modificabili. Dal 12 giugno 2017 le imprese che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;
- hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”;
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo;

potranno accedere all'interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un'apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall'impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

13. Invio della domanda online

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all'articolo 12.

Il codice identificativo, dopo l'invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 12 giugno 2017.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione territoriale.

Le regole tecniche per l'inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

14. Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate saranno pubblicati sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 del presente Avviso. Tale pubblicazione, che avverrà entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio, costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti, da intendersi perfezionata alla scadenza del predetto termine di sette giorni.

L'orario di registrazione delle domande telematiche, inviate con le modalità di cui all'articolo 13 del presente Avviso, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili.

15. Criteri di precedenza a parità di posizione

Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell'ultima posizione di ciascun elenco cronologico utile per l'ammissibilità al finanziamento l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:

- finanziamento richiesto minore;
- importo del progetto maggiore;
- data iscrizione alla CCIAA meno recente;
- possesso del rating di legalità di cui al decreto 20 febbraio 2014 n. 57 –MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di Euro.

Pertanto beneficeranno del finanziamento le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

16. Assistenza alle imprese

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento nell'elenco cronologico di cui all'articolo 14 del presente Avviso potranno avvalersi dell'assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di invio della documentazione a completamento della domanda di cui al successivo articolo 17.

17. Invio della documentazione a completamento della domanda

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici di cui all'articolo 14 del presente Avviso dovranno far pervenire all'Inail, con le modalità previste dall'articolo 26 del presente Avviso, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione di cui all'articolo 14 del presente Avviso:

- la copia della domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (secondo le modalità previste dal successivo articolo 26);
- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati nella colonna 2 degli allegati 1, 2, 3 e 4.

Ai fini del rispetto del termine dei trenta giorni di cui sopra sarà valida la data di trasmissione della domanda e dei relativi allegati, effettuata con le modalità previste dall'articolo 26 del presente Avviso.

La mancata trasmissione della domanda entro il termine di cui sopra comporta la decadenza della domanda stessa.

18. Verifica tecnico amministrativa

Nel rispetto del termine di centoventi giorni decorrente dalla scadenza dei trenta giorni di cui all'articolo 17, l'Inail procederà al riscontro di quanto inviato dall'impresa allo scopo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi; qualora l'Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.

Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso, ovvero debba acquisire la dichiarazione sul *de minimis* come previsto dall'articolo 6 del presente Avviso, invita l'impresa a integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l'impresa non provveda a ottemperare alla richiesta di integrazione dei documenti entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, la domanda non verrà ammessa.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta giorni.

Completata l'istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito della verifica all'impresa richiedente.

Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non ammissione, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione.¹²

19. Anticipazione parziale del finanziamento

L'impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda online.

Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale esito positivo della verifica di cui all'articolo 18. In questo caso, all'impresa, con la comunicazione di ammissione al finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell'Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

¹² Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di non ammissione o ammissione parziale di una o più imprese potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici.

Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>¹³ o da compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni www.ivass.it.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Inail.

L'efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l'Istituto abbia chiesto il pagamento.

L'impresa deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato 5 del presente Avviso) la fideiussione entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 18 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 26.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.

La fideiussione sarà restituita dall'Inail entro quindici giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.

Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell'Allegato 6 del presente Avviso.

20. Termini di realizzazione del progetto

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro un anno decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 18 del presente Avviso, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal 6 giugno 2017.

Ai fini del riscontro del termine di un anno di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati 1, 2, 3 e 4.

Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi.

Nel caso di concessione della proroga, l'impresa che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso.

L'inosservanza del predetto termine di un anno ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.

¹³ Si segnala che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.

21. *Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento*

Ai fini dell'erogazione del finanziamento l'impresa deve inoltrare alla Sede Inail territorialmente competente (Allegato 5), la documentazione specificata negli Allegati 1, 2 e 4 (colonna 4) e 3 (colonna 3), entro il termine di cui al precedente articolo 20 e con le modalità previste dall'articolo 26 del presente Avviso.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio¹⁴ del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (ad esempio, fatture¹⁵, ricevute, ...) sarà completata entro novanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito di tale verifica all'impresa richiedente.

La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l'impresa a integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l'impresa non provveda a ottemperare a quanto richiesto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta giorni.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Inail disporrà quanto necessario per l'erogazione del finanziamento.

In caso di esito negativo le imprese il cui finanziamento sia stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del finanziamento, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento ¹⁶.

22. *Realizzazione del progetto*

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda e ammesso al finanziamento.

Per i progetti di investimento (Allegato 1) qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il finanziamento verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che sia assicurata la coerenza alla tipologia di intervento ammessa a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 18 del presente Avviso.

Per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 2) qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale

¹⁴ Per data dell'invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

¹⁵ Le fatture dovranno riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consenta l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato nonché il numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato da Inail con il provvedimento relativo all'esito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 18.

¹⁶ Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici.

realizzazione del progetto, il finanziamento verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che sia assicurata la rispondenza al modello organizzativo gestionale che si è chiesto di realizzare.

Diversamente, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3) non è consentita la realizzazione parziale del progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 18 del presente Avviso.

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Allegato 4) è ammessa una incompleta o parziale realizzazione del progetto purché sia assicurata la coerenza alla/e tipologia/e di intervento ammessa/e a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 18 del presente Avviso e purché sia mantenuto il raggiungimento del punteggio minimo pari a 120 punti.

La mancata realizzazione del progetto comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all'impresa anche con escussione della polizza fideiussoria.

L'importo del finanziamento indicato nel provvedimento di ammissione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all'importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel secondo capoverso del presente articolo, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura del 65%.

23. Obblighi dei soggetti beneficiari

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell'impresa richiedente;
- b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;
- c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- d) per progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 2) mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- e) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda online ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente (Allegato 5) in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale¹⁷.

In caso di trasferimento dell'attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell'azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emanato in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al presente Avviso in favore dell'impresa subentrante, quest'ultima deve fornire prova dell'avvenuta successione, a titolo particolare o universale, con la produzione della seguente documentazione:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto della domanda di finanziamento;

¹⁷ La causale del bonifico deve contenere gli estremi della/e fattura/e e la dicitura "Avviso Inail ISI 2016"

- dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto oggetto della domanda di finanziamento.

La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata dimostrazione tramite prova documentale dell'avvenuta successione, comporterà la perdita del diritto al finanziamento.

24. *Verifiche*

L'Inail si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall'impresa e sulla conformità dell'intervento eseguito rispetto a quanto progettato.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile.

25. *Revoche*

La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.

La revoca del finanziamento determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.¹⁸

26. *Comunicazioni tra Inail e imprese*

Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per le imprese saranno inviate da Inail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che l'impresa avrà indicato in fase di domanda online. È consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, la domiciliazione di tale corrispondenza presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. L'impresa pertanto è tenuta a comunicare tempestivamente all'Inail ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all'erogazione del finanziamento.

L'impresa si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, dell'indirizzo di posta indicato in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l'Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di Posta Elettronica Certificata.

La documentazione di cui all'articolo 17 del presente Avviso "documentazione a completamento della domanda" dovrà pervenire all'Inail con modalità telematica attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line. Il sistema rilascerà ricevuta dell'avvenuta ricezione.

¹⁸ Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoca potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici.

L'istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Le istruzioni per l'upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul sito www.inail.it.

In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi tre giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza per l'invio della "documentazione a completamento della domanda" di cui all'articolo 17 del presente Avviso, l'Inail informerà l'utenza, mediante comunicazione sul sito www.inail.it, circa le eventuali modalità di invio della documentazione, sostitutive della procedura suddetta.

La documentazione di cui agli Articoli 18 e 21 del presente Avviso potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede Inail di competenza (v. Allegato 5) secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero di protocollo attribuito alla domanda oltre alla dicitura:

- per la documentazione di cui all'Articolo 18:
ISI 2016 – integrazioni - domanda di ammissione,
ISI 2016 – osservazioni - domanda di ammissione,
ISI 2016 – de minimis - domanda di ammissione.
- per la documentazione di cui all'Articolo 21:
ISI 2016 – rendicontazione.
- per la documentazione di cui all'Articolo 21 relativa alle integrazioni e osservazioni:
ISI 2016 – integrazioni – rendicontazione,
ISI 2016 – osservazioni – rendicontazione.

A ogni singolo documento previsto dall'Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato. Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb le imprese potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell'oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato "i/t", dove i è il progressivo a partire da 1 con incrementi di 1 per ciascun messaggio successivo e t è il numero totale di messaggi che compongono tutto l'invio della documentazione (es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che compongono tutto l'invio).

L'invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:

- il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l'autore – in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto,
- il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l'autore,
- il documento è spedito da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall'autore, ma è costituito da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell'autore stesso.

L'Inail si riserva altresì la possibilità di richiedere alle imprese l'invio dei documenti cartacei originali inviati tramite procedura di upload/caricamento o PEC.

Il documento di fideiussione di cui all'Articolo 19 del presente Avviso dovrà essere inserito in originale in plico sigillato indirizzato a:

"Inail – Sede di – Processo prevenzione" e recante sul fronte:

- la denominazione e l'indirizzo dell'impresa,

- il numero di protocollo attribuito alla domanda,
- la dicitura: "Inail Avviso pubblico 2016 - incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - fideiussione".

Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, alla Sede INAIL territorialmente competente (cfr. Allegato 5) che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente.

27. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Inail – Struttura regionale/provinciale di competenza

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Ufficio competente in materia di attività istituzionali.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Il titolare del trattamento dei dati forniti è: Inail – Roma, Piazzale G. Pastore n. 6.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dal presente Avviso. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al finanziamento. I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuali e informatiche e saranno utilizzati per le finalità relative al procedimento di erogazione per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ai fini della trasparenza ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 33/2013. Tali dati potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche nazionali e della Comunità europea.

28. Pubblicità

Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul sito Inail al seguente indirizzo: www.inail.it.

Un estratto dell'Avviso pubblico, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, parte I n. 299 del 23 dicembre 2016 e sui principali quotidiani nazionali.

29. Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al Contact center tramite il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 26 maggio 2017.

30. Riepilogo delle principali scadenze

19 aprile 2017:	apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande
5 giugno 2017:	chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande
12 giugno 2017:	acquisizione codice identificativo per l'inoltro online
12 giugno 2017:	comunicazione relativa alle date dell'inoltro online

Allegati:

1. Progetti di investimento – Importo del progetto, caratteristiche degli interventi, documentazione, parametri e punteggi;
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Importo del progetto, caratteristiche degli interventi, documentazione, parametri e punteggi;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Importo del progetto, caratteristiche degli interventi, documentazione, parametri e punteggi;
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;
5. Sedi Inail indirizzi e PEC;
6. Schema di riferimento per la fideiussione.

I sotto indicati moduli sono accessibili dalla procedura informatica:

- Modulo A - schema di domanda (rilasciato dalla procedura informatica sulla base della compilazione online alle sole imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici di cui all'Articolo 14 del presente Avviso);
- Modulo B1 - Perizia Giurata prevista per i progetti di investimento, vedi Allegato 1;
- Modulo B2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, vedi Allegato 2;
- Modulo B3 - Perizia Giurata prevista per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, vedi Allegato 3;
- Modulo B4 - Perizia Giurata prevista per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, vedi Allegato 4;
- Modulo C - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tipo di impresa e del conto corrente dell'impresa sul quale dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi al contributo Inail;
- Moduli D-1407, D-1408, D-717 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà *de minimis* (vedi allegati 1,2,3 e 4);
- Modulo E-1 - dichiarazione organizzazione parti sociali (vedi allegati 1, 2, 3 e 4);
- Modulo E-2 - dichiarazione relativa all'avvenuta informativa al RLS/RLST (vedi allegati 1, 2, 3 e 4);
- Modulo F - dichiarazione relativa all'adozione di una delle buone prassi previste dall'Avviso (vedi allegati 1 e 2).